COMUNE DI ROVIGO

PROPOSTA DI DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE
N. 320 DEL 15/06/2023

SETTORE URP, UFF. STAMPA, UFF. DI GABINETTO, CULTURA, MUSEO, TEATRO, GEMELLAGGI, TURISMO, EVENTI E MANIFESTAZIONI, DEMOGRAFICI E STATISTICA, DECENTRAMENTO E POL. DELLE FRAZIONI

UFFICIO ANAGRAFE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

PRESENTATA DA: BAGATIN BENEDETTA

OGGETTO: ABOLIZIONE E ADEGUAMENTO DEI DIRITTI DI SEGRETERIA E DEFINIZIONE DEI DIRITTI DI ISTRUTTORIA SULLA CERTIFICAZIONE ANAGRAFICA

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Cibola Carla

Vista la Deliberazione di Giunta n.48 del 04 marzo 2021, esecutiva, con la quale è stato approvato l'assetto della macrostruttura dell'Ente;

Visto il Decreto Sindacale n. 43 del 11.11.2022 che conferisce l'incarico dirigenziale per il Settore Urp Comunicazione e Qualità, Ufficio Stampa, Ufficio Gabinetto, Cultura , Museo, Teatro, Gemellaggi, Turismo, Eventi e Manifestazioni, Demografici e Statistica, Decentramento e Politiche delle Frazioni alal Dott.ssa Micaela Pattaro;

Visto il Decreto Dirigenziale n.44 del 28/03/2023 è stato conferito alla Dott.ssa Carla Cibola l'incarico di Posizione Organizzativa di tipo "A" con delega di funzioni dirigenziali e coordinamento delle sezioni Teatro/ Demografici e Statistica e che la medesima è responsabile del procedimento; che con Deliberazione di Giunta n. 70 del 29.07.2019 sono stati approvati i nuovi assetti della macrostruttura dell'Ente;

Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n.10 del 28/02/2023, avente ad oggetto "Approvazione Documento unico di Programmazione (DUP) 2023/2025, relativa nota di aggiornamento al DUP 2023/2025, Bilancio di Previsione Esercizio 2023/2025 e relativi allegati;

Vista la Deliberazione di Giunta comunale n.64 del 03/03/2023, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2023/2025;
Visto l'art. 40 della legge 8 giugno 1962 n. 604, che impone ai Comuni la riscossione dei diritti di segreteria sui certificati anagrafici;

COMUNE DI ROVIGO

VISTI:
- l'articolo 3 del T.U.L.P.S approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773 con cui è stabilito che il Sindaco è tenuto a rilasciare alle persone residenti o dimoranti nel Comune che ne facciano richiesta "una carta d'identità conforme al modello stabilito dal Ministero dell'Interno";
- l'articolo 291 del Regolamento per l'esecuzione del T.U.L.P.S. approvato con R.D. 6 maggio 1940, n. 635, dove è stabilito che, all'atto del rilascio o rinnovo della carta d'identità, i comuni sono autorizzati ad esigere, oltre al diritto di segreteria un diritto fisso e che, in caso di emissione anticipata rispetto alla scadenza per smarrimento, il duplicato della carta d'identità è soggetto al pagamento di un diritto doppio;
VISTI:
- la tabella D allegata alla legge 8 giugno 1962, n. 604, e successive modificazioni, recante l'elenco descrittivo delle tasse e degli emolumenti che i comuni e le province sono autorizzati ad esigere per diritti di segreteria;
- il comma 12-ter dell'art. 10 del D.L. 18 gennaio 1993, n. 8 recante disposizioni urgenti in materia di finanza derivata e di contabilità pubblica, convertito con modificazioni dalla L. 19 marzo 1993, n. 68, con cui è stabilito il diritto fisso da esigere dai comuni quale rimborso spesa, oltre ai diritti di segreteria, all'atto del rilascio o rinnovo della carta di identità;
- l'art. 2, comma 15, della legge 15 maggio 1997, n. 127, che, testualmente, recita:

«15. *I comuni che non versino nelle situazioni strutturalmente deficitarie di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni, possono prevedere la soppressione dei diritti di segreteria da corrispondere per il rilascio degli atti amministrativi previsti dall'articolo 10, comma 10, del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68, nonché del diritto fisso previsto dal comma 12-ter del citato articolo 10. Possono inoltre prevedere la soppressione o riduzione di diritti, tasse o contributi previsti per il rilascio di certificati, documenti e altri atti amministrativi, quando i relativi proventi sono destinati esclusivamente a vantaggio dell'ente locale, o limitatamente alla quota destinata esclusivamente a vantaggio dell'ente locale.»;*
- l'art. 10 del D.L. 24 giugno 2014, n. 90 (convertito con modificazioni in legge 11 agosto 2014, n. 114) che al primo comma dispone l'abrogazione dell'art. 41, quarto comma, della legge 11 luglio 1980, n. 312 (riferito alla remunerazione dei Segretari comunali) e al secondo comma dispone la sostituzione dell'art. 30, secondo comma, della legge 15 novembre 1973, n. 734, tale che: «Il provento annuale dei diritti di segreteria è attribuito integralmente al comune o alla provincia»;

- l'art. 13 quater, del D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla Legge 21 giugno 2017, n. 96 nel quale è stato previsto che dall'1 gennaio 2018 venga sospeso il conio delle monetine da 1 e 2 centesimi e, quindi, per il pagamento in contanti, l'importo dovuto dovrà essere arrotondato per eccesso o per difetto al multiplo di cinque centesimi più vicino (es. 0,26 euro diverrà 0,30 euro; 5,42 euro diverrà 5,40 euro). Tutti i soggetti pubblici o incaricati di pubblici uffici o pubblici servizi sono autorizzati ad acconsentire il predetto arrotondamento in relazione a qualunque autonomo importo monetario in euro a debito o a credito;

Dato atto che l'importo complessivo posto a carico del richiedente la C.I.E., derivante dalla somma dell'importo ministeriale con il diritto fisso e il diritto di segreteria comunale, è già stato fissato in euro 23,00;

Dato atto che si continuerà ad emettere la carta d'identità cartacea in via del tutto residuale ed esclusivamente nei casi previsti dalla normativa;

Ritenuto non esigibile il doppio diritto fissato dall'articolo 291 del R.D. 6 maggio 1940, n. 635 – sopra citato – in quanto in nessun caso si procede al rilascio di un duplicato della carta di identità (duplicato impossibile a realizzarsi) trattandosi comunque sempre di nuovo rilascio di documento recante: nuova numerazione progressiva, data del momento del rilascio e scadenza calcolata dalla data del rilascio, foto, dati e connotati del momento del rilascio;

Richiamata la risoluzione n. 24/E del 18 aprile 2016 della direzione centrale normativa dell'Agenzia delle Entrate, che ha stabilito che i certificati anagrafici richiesti dagli studi legali a uso notifica di atti giudiziari, che costituiscono la maggioranza delle richieste di certificati per via telematica, sono esenti dall'imposta di bollo;

Dato atto che, nel caso di certificato richiesto in esenzione dall'imposta di bollo, i diritti di segreteria da riscuotere ammontano a euro 0,26;

Richiamato il Codice dell'amministrazione digitale di cui al D.lgs n. 82/2005, e in particolare:
- l'art. 3 - "Chiunque ha il diritto di usare le soluzioni e gli strumenti di cui al presente Codice nei rapporti con i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, anche ai fini della partecipazione al procedimento amministrativo, fermi restando i diritti delle minoranze linguistiche riconosciute";
- l'art. 40, comma 1 - "Le pubbliche amministrazioni formano gli originali dei propri documenti (inclusi quelli inerenti ad albi, elenchi e pubblici registri) con mezzi informatici secondo le disposizioni di cui al presente codice e le regole tecniche di cui all'articolo 71;
- gli artt. 21 e seguenti, relativi al documento informatico.

Ritenuto che al fine di rendere più celere la trasmissione per via telematica di certificati, sia opportuno eliminare i diritti di segreteria sui certificati anagrafici elaborati e trasmessi in modalità nativa digitale, anche in base alle seguenti considerazioni:

a) l'esiguità delle somme incassate;
b) le maggiori spese che si renderebbero necessarie per approntare strumenti per provvedere comunque all'incasso dei suddetti diritti, nonché il tempo-lavoro complessivo delle risorse umane deputate al rilascio e alla trasmissione dello stesso;
c) il disincentivo, per l'utenza, che l'obbligo del pagamento dei diritti di segreteria costituisce rispetto all'utilizzo dei sistemi di comunicazione telematica (posta elettronica o la PEC) e, più in generale, dei servizi online;

Rilevato che le richieste di certificati a mezzo email o PEC, qualora in esenzione dall'imposta di bollo, possano essere emesse direttamente in modalità digitale, senza alcuna stampa, con conseguente risparmio in termini di tempo e di maggiore efficienza complessiva del servizio;

Rilevato che tale rinuncia alla riscossione, per certificati richiesti annualmente per via telematica da privati in esenzione dall'imposta di bollo, comporta la rinuncia all'incasso di una somma irrisoria rispetto ai benefici complessivi sopra elencati;

Considerato che l'applicazione di importi non arrotondati comporta difficoltà di gestione nonché complicazioni per le disposizioni di pagamento da parte degli utenti, che possono essere superate facendo ricorso alla facoltà concessa dall'art. 2 comma 15 della Legge 15 maggio 1997, sopra menzionata;

Dato atto che questo ente non risulta nella situazione strutturalmente deficitaria di cui all'art. 242 del D.lgs n. 267/2000;

COMUNE DI ROVIGO

Ritenuto pertanto opportuno, al fine di snellire l'attività amministrativa e in applicazione delle norme sopra riportate, intervenire con la parziale soppressione e/o rimodulazione dei diritti di segreteria da riscuotere come segue:

1. soppressione dei diritti di segreteria per il rilascio di certificati anagrafici richiesti e trasmessi in modalità nativa digitale, ovvero senza la stampa di un documento cartaceo, che non siano soggetti all'imposta di bollo;

2. ridefinizione del diritto fisso di cui all'art. 10, comma 12-ter, del citato D.L. n. 8/1993, relativo al rilascio o rinnovo della carta di identità cartacea in via residuale, dagli attuali Euro 5,42 a Euro 5,40 e abolizione della riscossione del doppio diritto fissato dall'art.291del R.D. 6 maggio 1940 n.635;

3. soppressione dei diritti di segreteria per autenticazione di firme e copie con la conseguente dismissione del sistema delle marche di segreteria;

4. ridefinizione dei diritti di segreteria di cui alla tabella D allegata alla legge 8 giugno 1962, n. 604 e successive modificazioni nella seguente nuova misura:

1. di cui al numero 6 0,50
2. di cui al numero 6-bis 5,20
3. di cui al numero 7 0,50
4. di cui al numero 9 0,30

VISTO il T.U. sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con il D.lgs. n. 267/2000;

DATO ATTO che sulla presente proposta di deliberazione sono stati espressi i seguenti pareri ai sensi dell'art. 49 del T.U. 267/2000:
in ordine alla regolarità tecnica da parte del Dirigente responsabile del servizio: favorevole;
in ordine alla regolarità contabile da parte del Dirigente responsabile del servizio finanziario: favorevole;

con voto unanime espresso per alzata di mano

DELIBERA

Di provvedere con effetto dal 01/07/2023:

1. alla soppressione dei diritti di segreteria per il rilascio di certificati anagrafici richiesti e trasmessi in modalità nativa digitale, ovvero senza la stampa di un documento cartaceo, che non siano soggetti all'imposta di bollo;

2. alla rimodulazione dei diritti di segreteria esigibili riportato nella tabella come di seguito:

	Tipologia corrispettivi – diritti	attuale	Rideterminato/ confermato
1	Corrispettivo per il rilascio a qualsiasi titolo, anche prima della scadenza, della carta d'identità cartacea (art. 10, comma 12-ter, del citato D.L. n. 8/1993 e tabella D allegata alla legge 8 giugno	5,42	5,40

	1962, n. 604)		
2	Diritto complessivo per il rilascio a qualsiasi titolo, anche prima della scadenza, della carta d'identità elettronica CIE (D.M. 25 maggio 2016, art. 1, comma 1)	23,00	23,00
3	Diritto di segreteria di cui al numero 6 della tabella D allegata alla legge 8 giugno 1962, n. 604: certificati di qualunque natura e autenticazioni	0,52	0,50
4	Diritto di segreteria di cui al numero 6-bis della tabella D allegata alla legge 8 giugno 1962, n. 604: certificati redatti a mano con ricerca di archivio	5,16	5,20
5	Diritto di segreteria di cui al numero 7 della tabella D allegata alla legge 8 giugno 1962, n. 604: stati di famiglia	0,52	0,50
6	Diritto di segreteria di cui al numero 7 della tabella D allegata alla legge 8 giugno 1962, n. 604: stati di famiglia	0,26	0,30
7	Diritto di segreteria di cui al numero 9 delle Norme Speciali annesse alla tabella D allegata alla legge 8 giugno 1962, n. 604: per documenti esenti da bollo (n. 6-bis sopra citato)	2,58	2,60

3. di assolvere l'obbligo di pubblicazione del presente provvedimento, in adempimento alle disposizioni vigenti in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni (d.lgs. 33/2013) nell'apposita sezione "Amministrazione trasparente – sezione provvedimenti – provvedimenti dei dirigenti" ed altresì nella sottosezione "Sovvenzioni,contributi,sussidi,vantaggi economici / atti di concessione"; del sito web dell'ente;

4. di dare atto che la pubblicazione dell'atto all'albo online del Comune avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, ai sensi della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali. Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari, ovvero il riferimento a categorie particolari di dati personali;

5. di demandare al Dirigente dei Servizi Demografici ogni adempimento di competenza.

COMUNE DI ROVIGO

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Con la sottoscrizione del presente provvedimento si appone parere favorevole ai sensi dell’art.49 e dell'art.147-bis, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, in merito alla regolarità tecnica e correttezza dell'azione amministrativa.

Annotazioni:

Rovigo, 15/06/2023

IL DIRIGENTE
Micaela Pattaro

Documento sottoscritto con firma digitale